



REGOLAMENTO

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti e il personale tutto.
2. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio e se ne darà informazione a chiunque entri nei locali dell'ITS anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente Scolastico per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e

- consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
 3. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail, ad un indirizzo dedicato, della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
 4. È istituito e tenuto presso le reception un **Registro degli accessi** agli edifici scolastici da parte dei soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
 5. L'accesso degli esterni di cui al comma precedente è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'autodichiarazione (All.1) :
 - di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C fino a tre giorni prima;
 - di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
 6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
 7. È comunque obbligatorio :
 - rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).
 8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Suddivisione dell' edificio scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. All'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, allocato nella sede del Triennio ITIS di via XXIV maggio 132, è assegnato un settore dedicato e, a ciascuna classe, è attribuita un'aula didattica, sulla base delle norme di distanziamento previste dalla normativa vigente.
2. L'accesso al settore dedicato, indicato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, verrà utilizzato dagli studenti e dal personale per transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina :

- in uno dei laboratori didattici della scuola o in altri luoghi esterni alla scuola;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli studenti durante gli intervalli restano in aula, indossando la mascherina; è consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
 6. Gli intervalli per la ricreazione saranno diversificati per le diverse classi dello stesso settore e comunicati unitamente all'orario delle lezioni.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti e regole comportamento

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l'ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 09.00
2. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere l'orario di entrata all'esterno dell'istituto, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente, la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.
3. Gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso l'ingresso assegnato in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
4. Gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso assegnato.
5. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina dove la cambieranno con quella data in dotazione dall'istituto.
6. In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo COVID (minimo 1 metro lineare tra le rime buccali degli studenti, inteso in senso statico; minimo 2 metri lineari tra docente e alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa)
7. I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli.
8. Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti).
9. Durante le ore di lezione agli studenti non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione. All'uopo è previsto un registro quotidiano delle uscite e saranno ammessi all'uscita al massimo tre studenti (uno per volta), tranne casi di estrema necessità da valutare accuratamente.
10. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando al Dirigente o ai docenti fiduciari i comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
11. Al termine delle lezioni gli studenti, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso, si porteranno fuori dall'istituto indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza tale da accogliere la classe ivi allocata, nel rispetto delle norme sul layout delle aule in tempo di COVID.
2. All'interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e la lavagna, delimitate da una distanza minima di 2 metri dai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza delle due gambe anteriori. L'insegnante svolge di norma la lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
3. Durante le attività in aula gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante.

4. Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica (es. alla lavagna, ecc.) o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula, anche i compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
5. Nel caso eccezionale in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli studenti, anche gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto devono indossare la mascherina.
6. Le aule didattiche devono essere frequentemente areate ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata secondo normativa COVID, indossando la mascherina e igienizzando le mani prima di entrare in bagno.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, lava le mani con acqua e sapone o le disinfetta con gel igienizzante
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.
4. I collaboratori scolastici al piano/settore/servizi igienici avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi.

Art. 10 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le necessarie precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l'igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; essi sono allocati nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
3. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, strumenti e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art.11 – Obblighi

1. Studenti, operatori scolastici e tutti coloro autorizzati ad accedere a scuola hanno l'obbligo di utilizzo della *mascherina chirurgica* necessario soprattutto in situazioni di movimento e, in generale, in tutte quelle situazioni, statiche o dinamiche, nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.
2. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le necessarie precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l'igienizzazione con gel specifico delle mani.
3. Tutti i locali, aule didattiche, uffici e spazi comuni, devono essere frequentemente areati almeno ogni ora e per almeno 5 minuti; a ciò provvederanno : i collaboratori scolastici per gli spazi comuni e per i servizi igienici; ai docenti e/o collaboratori scolastici del settore per le aule didattiche; il personale amministrativo per gli uffici; il personale tecnico per i laboratori.

Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle attrezzature, delle postazioni di lavoro, del materiale didattico, delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, ecc.) e delle aree comuni.
2. Al cambio del docente sanificheranno la postazione.
3. I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari (soluzione a base di candeggina); gli infissi esterni dei servizi igienici dovranno essere il più possibile mantenuti aperti.
4. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici, quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi e attrezzature quali tastiere, schermi e mouse, è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con azione virucida.
5. I telefoni sono disinfettati, dallo stesso personale scolastico addetto al centralino o dagli impiegati negli uffici, alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
6. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione a cura dei collaboratori scolastici del settore.
7. Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti.
8. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
9. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi come minimo mascherine chirurgiche e guanti monouso; il personale sarà dotato di altri DPI quali visiere paraschizzi, camici monouso e/o lavabili. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti in appositi contenitori.

Art. 13 - Il ruolo degli studenti e della comunità

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.
2. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
3. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche (studenti/operatori scolastici)

GLOSSARIO	MMG	Medico di Medicina Generale
	PLS	Pediatra di Libera Scelta
	DdP	Dipartimento di Prevenzione
	DPI	Dispositivi di Protezione Individuali

1. Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
 - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
 - Ospitare lo studente in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
 - Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
 - Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se la tollera.

- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
 - Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 - Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
 - Lo studente deve contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
 - Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
2. Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio :
- Deve restare a casa, informare il PLS/MMG e comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
 - Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al comma 1.
3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra indicato.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può riprendere le attività poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:
 - L'operatore deve restare a casa.
 - Informare il MMG.
 - Comunicare l'assenza alla Segreteria didattica dell'ITS per la riorganizzazione delle attività.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può riprendere le attività poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
 5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:
 - Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi).
 - Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
 6. Qualora uno studente risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.
 7. Qualora uno studente o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
 8. Qualora uno studente o un operatore scolastico risulti SARS-CoV-2 positivo, effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
 9. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 10 giorni successivi all'ultima esposizione.
 10. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
 - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 10 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 10 giorni successivi alla diagnosi;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o studenti assenti.
11. La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se uno studente/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura dell'Istituto o parte dello stesso dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato nell'Istituto non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.
 12. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dalla Segreteria Didattica.
 13. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, ove non interdetti dallo stato di salute, attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona

Art. 15 - Referenti COVID

1. La Fondazione nominerà un Referente COVID + 1 sostituito con le mansioni previste dalle disposizioni vigenti i quali dovranno seguire appositi corsi di formazione in modalità FAD.

Art.17 - Allegati al Regolamento

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti:

- Allegato I – Istruzioni operative per i docenti
- Allegato II – Istruzioni operative per il personale ATA
- Allegato III – Istruzioni operative per gli studenti e le famiglie

ALLEGATO I

Istruzioni operative per i docenti

1. Tutto il personale docente ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, indossare la mascherina ove previsto).

4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Leggere attentamente il presente **Regolamento** e la **cartellonistica** anti covid 19 presente nei locali scolastici.
6. Va mantenuto il **distanziamento** fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
7. La disposizione dei **banchi e delle cattedre** non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre.
8. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori e con l'uso della mascherina.
9. Si raccomanda l'utilizzo delle **comunicazioni telematiche** per tutte le situazioni non urgenti.
10. Usare la **mascherina chirurgica** fornita dall'istituto o altro DPI quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
11. Una volta **terminati**, richiedere i DPI alla segreteria didattica. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
12. Durante le lezioni e durante il consumo della merenda a scuola i docenti devono garantire il **distanziamento** previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità **ricambi di aria** (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle "pause relax" e agli intervalli nelle indicazioni operative per gli studenti.
14. Si raccomanda l'**igiene** delle mani e l'utilizzo delle **soluzioni igienizzanti** messe a disposizione all'interno degli edifici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
15. Sarà necessario favorire una accurata **igiene delle mani** attraverso lavaggi con il sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti.
16. Fa parte della cura educativa dei docenti **sensibilizzare** gli studenti ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È obbligo leggere attentamente e richiamare l'attenzione degli studenti sul presente Regolamento e sulla cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici.
17. Si raccomanda di controllare l'**afflusso ai servizi igienici** degli studenti: per ogni ora di lezione potranno uscire massimo tre studenti (uno alla volta), salvi casi eccezioni da valutare al momento; durante l'intervallo per la ricreazione non potrà uscire più di uno studente per volta.
18. E' fatto obbligo a tutti i docenti di utilizzare l'apposito Registro delle uscite degli studenti.

Allegato II

Istruzioni operative per gli studenti

1. Gli studenti effettuano il controllo della **temperatura** corporea a casa ogni giorno prima di recarsi a lezione così come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020.
2. Gli studenti **non devono assolutamente recarsi nell'Istituto** qualora abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 10 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
3. Tutti gli studenti devono essere dotati di **mascherina chirurgica monouso**, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno dell'Istituto, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l'utilizzo.
4. Le mascherine dovranno essere **smaltite** esclusivamente negli appositi **contenitori**.
5. L'accesso alla **segreteria** sarà garantito previo **appuntamento**. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
6. Il **materiale didattico** di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.
7. Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio **materiale scolastico** con altri.

8. Il ricambio d'aria **in aula** sarà effettuato almeno ogni ora per almeno cinque minuti e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
9. Al fine di evitare assembramenti, l'**accesso ai bagni** sarà comunque consentito anche durante l'orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e secondo quanto sopra stabilito nell'apposito articolo del presente Regolamento.
10. Gli studenti devono **lavarsi bene le mani** ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
11. Per l'**accesso ai bagni** e agli altri spazi comuni è previsto l'uso della **mascherina chirurgica**.
12. Durante l'intervallo gli studenti rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la **merenda**, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
13. I **banchi** devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori.
14. L'Istituto dispone di **termometri a infrarossi**. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all'ingresso.
15. Si consiglia vivamente l'installazione dell'app **Immuni** sui dispositivi mobili personali di ogni componente dell'istituzione ITS.

Il Direttore
Ing. Marco Micheli